

«Stefania Ariosto è attendibile»

(...) Secondo le valutazioni già espresse da questo Tribunale delle due l'una: o vi è prova di un contenuto di accordo corruttivo di messa a disposizione aprioristica della funzione del P.U.; ed in tal caso si può prescindere dal considerare la non contrarietà ai doveri d'ufficio degli atti compiuti quando questi siano pur identificati. Ovvero, se non vi è prova di un accordo corruttivo di siffatta natura e si fa riferimento ad un atto specifico, la contrarietà ai doveri d'ufficio deve essere rilevabile dall'atto in sé ovvero da comportamenti arbitrari o "anomalie" significative di vario genere che attengano all'assunzione dell'atto medesimo.

Nella specie poi è anche assai dubbio, o perlomeno è contraddittoria l'impostazione accusatoria che menziona SQUILLANTE nel contesto dell'imputazione tra i corruttori, come se costui fosse intervenuto su VERDE nella specifica circostanza della emissione della sentenza. Se anche VERDE era già "a libro paga" di PREVITI, non vi sarebbe stato alcun bisogno di un intervento di SQUILLANTE, visti gli stretti e risalenti rapporti di amicizia personale con PACIFICO.

La prova di un intervenuto accordo corruttivo per vendita della finzione da parte di VERDE d'altro canto non sta certo, ad avviso del Tribunale, nelle dichiarazioni di Stefania Ariosto, come invece si è detto a proposito dell'imputazione subA). Quello che ha detto la teste attendibilmente, vale per quello che è o rappresenta, e non anche per deduzioni apodittiche da dichiarazioni che in sé non hanno alcuna significanza probatoria.

E si deve cominciare col dire che quello che è risultato provato sono i rapporti fra VERDE e PACIFICO - che sono amici d'infanzia e che hanno una comunanza di vita anche familiare; lo hanno affermato sia PACIFICO che Verde nelle dichiarazioni scritte versate al Tribunale, che non sono state in alcun modo smentite: rapporti che inducono sospetti rapporti che potranno integrare un mero indizio, ma non certo un indizio grave e preciso.

Risulta altresì provato che VERDE frequentava casa Previti, che l'ha frequentata certamente in più occasioni, come si desume dalle indicazioni della sua persona da parte dei testi magistrati, delle cui dichiarazioni si è già dato contezza in relazione all'imputazione di cui al capo A); e anche da parte del teste Punzi e financo dal dirigente di Efbanca Aurelio Lai.

E' anche risultato provato che VERDE ha partecipato al viaggio Niaf, invitato -deve ritenersi- su impulso ed a spese di PREVITI, come tanti altri magistrati invitati, anche se è vero che VERDE nell'ottobre 88 era capo di gabinetto del Ministro Vassalli ed è possibile che la sua presenza avesse una altra origine; come dice la difesa, senza alcun concreto elemento a supporto di siffatte dichiarazioni.

LE PAROLE DI STEFANIA ARIOSTO

Sono in altri termini provate le circostanze in fatto che ha dichiarato la teste Ariosto, come da lei direttamente constatate. Ma tali circostanze in sé sono idonee a confermare l'attendibilità del dire dell'Ariosto, per quanto la stessa riferisce di significativo in sé a fini probatori, vale a dire per quanto la stessa ha detto con riferimento a SQUILLANTE, per cui la teste, una volta accertata la attendibilità, funziona da prova diretta sulla natura del rapporto di questi con PREVITI, per averne avuto dichiarazione esplicita e diretta dal medesimo.

Ma le circostanze "frequentazione di casa Previti" e "partecipazione al viaggio Niaf dell'88", direttamente constatate dall'attendibile teste Ariosto, da parte di altri magistrati, a sua volta non è un indizio fornito dei necessari requisiti della gravità e precisione.

Stefania Ariosto ha sentito ed esplicitato le confidenze specifiche e dettagliate di PREVITI a proposito di SQUILLANTE che si possono definire come una dichiarazione extragiudiziale da parte del medesimo in punto di natura dell'accordo corruttivo tra sé e tale soggetto, ma la stessa teste, con riferimento ad altri magistrati che ha constatato frequentare casa Previti ed ha incontrato nel viaggio Niaf, ha esplicitato meramente una affermazione generica e generalizzata proveniente da PREVITI. Che la Ariosto sia attendibile significa che non ha mentito nel riferire che PREVITI ha detto che corrompeva i magistrati e che questi erano a libro-paga, ma questa affermazione di PREVITI, nella sua indeterminatezza resta tutta da provare, caso per caso, con riferimento ai singoli soggetti.



Tutti sulla stessa barca, il «Barbarossa» di Previti, nel 1991. Da sinistra, Cesare Previti e signora, Silvio Berlusconi con Veronica Lario, Stefania Ariosto, Vittorio Dotti e altri amici. Sotto, Cesare Previti

E quindi occorre andare ben cauti a dedurre, sulla base di una risultanza assolutamente generica -e che nella sua indeterminatezza può ben essere una tipica millanteria- che tutti i magistrati, e nel caso VERDE e per il solo fatto che è stato presidente ed estensore di una delle sentenze BUITONI/IRI (e peraltro l'unico che ha estromesso la IAR) in quanto frequentante casa Previti, aveva venduto aprioristicamente la propria funzione giudiziaria. Del resto la Ariosto - che molte volte è stata esaminata sul punto - e che al di là della vanteria generalizzata in questione ha fatto tutt'al più una personale deduzione di nessun valore (ha detto infatti che lei poteva anche pensare che tutti fossero corrotti), ha precisato e ribadito che PREVITI gli aveva parlato solo di SQUILLANTE e che lei nulla sapeva e nulla poteva dire a proposito degli altri magistrati, oltre al fatto che li aveva incontrati nei due contesti sopradetti.

Allora si può affermare che nei confronti dei magistrati diversi da SQUILLANTE, esistono elementi di sospetto, che certamente imponevano indagini ed accertamenti ulteriori da parte dell'ufficio inquirente, ma che di per sé non rilevano sul piano probatorio. La frequentazione di PREVITI e l'accettazione di un invito per un costoso viaggio e soggiorno negli USA non costituiscono certo indizi gravi e precisi, giacché di questi dati sono possibili letture alternative rispetto alla intervenuta disponibilità ad un accordo corruttivo a priori di vendita della propria funzione. Ci può essere stata una riprovevole leggerezza comportamentale nell'accettare un invito senza preoccuparsi di sapere chi pagava le inevitabili spese, assumendo un debito di favore nei confronti di chi avrebbe poi anche potuto farlo valere.

Una motivazione di mal ritenuto prestigio nel frequentare un avvocato molto abiente espressione di un ambiente imprenditoriale, politico e quant'altro; o, come ha detto il teste Izzo, un costume - discutibile - di usuali frequentazioni tra magistrati ed avvocati del foro; VERDE in particolare, in quanto amico personale di PACIFICO, può anche essersi adeguato alle frequentazioni di quest'ultimo. E certo ci può essere stato anche un tornaconto illecito di favori reciproci,

Sono provate le circostanze dichiarate dalla teste che non ha mentito nel riferire che Previti ha detto che corrompeva i magistrati e che questi erano a libro-paga

ma in sede processuale non sono consentiti ipotesi ed accorrono prove, dirette o indirette che siano.

Conclusivamente non c'è prova, in questo contesto dibattimentale, (non avendo tale valenza gli elementi attenzionati dall'accusa) che possa collegare l'asserita ricezione della somma di almeno 200 milioni ad un previo accordo di messa a disposizione aprioristica da parte di VERDE della propria funzione giudiziaria a favore di PREVITI che nella specie avrebbe agito per conto della IAR.(...) la posizione VERDE non può che definirsi con una assoluzione perché il fatto non sussiste.

Non vi è prova di un accordo corruttivo, sia specifico che per vendita della funzione da parte del giudice VERDE, né vi è prova di una ricevuta remunerazione da parte sua nei termini contestati dall'accusa. Ma resta da verificare ancora se risulti o meno la prova della intervenuta remunerazione. In proposito va subito rilevato che l'azzardo della tesi accusatoria è rilevabile fin dal fatto che l'importo di cui sarebbe consistita la remunerazione illecita, è indeterminato e corrisponde a versamenti in contanti sul conto cointestato a VERDE e al figlio Camillo, individuati sulla base della constatazione che i versamenti eccedono l'importo di reddito dichiarato da quest'ultimo.

E a quest'ultimo non è stato contestato alcun reato, cosicché deve ritenersi che la situazione in esame, così come prospettata, sia quella di una pertinenza del conto ed autonomia operativa da parte dello stesso imputato Filippo VERDE, e non già di una consegna ripetuta da padre a figlio di somme di 20 milioni, ed anche meno per volta, affinché lo stesso li depositasse sul conto.



Non si può non vedere che una prima sostanziale stranezza sta proprio nel fatto - messo in risalto dalla stessa accusa - che Filippo VERDE (che non risulta abbia mai utilizzato conti esteri, avendone acceso uno solo nel 1991) aveva a disposizione altri conti correnti in Italia su cui risultano effettuati molteplici versamenti in contanti Uno presso la Citibank, ed un altro n. 144 sempre presso la Banca di Roma, agenzia palazzo di Giustizia, intestato a sé ed alla moglie.

Perché mai avrebbe versato, per un periodo imprecisato, a partire da dopo il 7 maggio 1988 - in specifico dal 20 maggio in più riprese, con importi estremamente variabili, un imprecisabile provento corruttivo che poteva benissimo "spalmare" con le stesse modalità sui conti a sé più direttamente riferibili (come quello numerico 144 cointestato alla moglie) come ha versato tanti altri importi in contanti? (...) A prescindere da tali elementi di generica perplessità, la questione sta nei seguenti termini;

- Si assume che l'imputato abbia ricevuto in contanti da PACIFICO una somma imprecisata, ma non inferiore a 200 milioni di lire facente parte della complessiva somma di lire 750 milioni prelevata dal medesimo PACIFICO in biglietti di banca il 7 maggio 1988 (e si tratta di uno dei due bonifici Barilla di cui si è già dato ampiamente conto).

- Di tale circostanza non è stata fornita alcuna prova diretta: non ci sono intercettazioni che ne diano conto; non c'è nessuno che abbia visto; non c'è un teste che ne riferisca attendibilmente anche solo per averne avuto informazione. Ed è normale che sia estremamente difficile acquisire una prova in tal senso, giacché i versamenti in contanti hanno proprio lo scopo di non lasciare alcuna traccia. È possibile certamente che ciò sia avvenuto, atteso che gli stretti rapporti amicali tra i due soggetti consentivano mille occasioni di un assolutamente riservato passaggio di mano del denaro. Ma è appunto solo possibile, quando invece occorre una ragionevole certezza che ciò sia avvenuto.

- L'accusa infatti prospetta uno specifico indizio di tale avvenuto passaggio di denaro, che indica come costituito dal fatto che dopo il prelievo in contanti da parte di PACIFICO, Filippo

Non vi è prova di un accordo corruttivo, sia specifico che per vendita della funzione da parte del giudice Verde né vi è prova di una ricevuta remunerazione da parte sua...

VERDE ha effettuato plurimi versamenti in contanti che risultano registrati a partire dal maggio 1988 sul conto corrente n. 5335/30 acceso presso la Banca di Roma agenzia del Palazzo di giustizia di quella città; conto cointestato al figlio Camillo

- Come si è già detto, la premessa non dichiarata ma necessaria è che la cointestazione del conto corrisponda all'effettività di una comune riferibilità delle somme che finiscono su quel conto ad entrambi i titolari. Occorre cioè che vi siano elementi per ritenere che il conto in questione sia di effettiva pertinenza comune dell'imputato.

VERDE, IL FATTO NON SUSSISTE

Sempre il P.M., infatti, prospetta che quel conto non possa essere di pertinenza esclusiva di Camillo Verde, giacché quest'ultimo nel 1988 (ed anche oltre) non aveva disponibilità reddituali che gli avrebbero consentito di alimentare il conto stesso delle somme che risultano oggettivamente versate sul medesimo, proprio a partire da quell'anno. Rileva in particolare la pubblica accusa (cfr. la ricostruzione e relativa documentazione allegata contenute nella "memoria contenente VERDE") che dal 1986 ai primi mesi del 1988 il conto 5335 presentava un saldo oscillante intorno ai 20 milioni di lire, mentre l'operatività del conto dal maggio 1988 mutava radicalmente, registrando un progressivo, continuo e costante incremento. Rileva inoltre che mentre per gli anni 1986/1987 vi è una sostanziale conformità tra quanto dichiarato da Camillo VERDE come reddito percepito e quanto accreditato sul conto, a partire dal 1988 affluiscono sul conto stesso somme - rappresentate quasi esclusivamente da versamenti in contanti - assolutamente sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati. In specifico nel 1988 Verde Camillo ha dichiarato un reddito pari a lire 36.543.000 ed ha effettuato versamenti per 401.212.806, suddivisi in assegni bancari, assegni circolari e versamenti in contante.

Rileva il Tribunale, innanzi tutto, che siffatto argomentare dell'accusa non sia conferente: il leit motiv è quello dei redditi dichiarati, con esclusione di qualunque altra fonte di reddito non dichiarata: vengono attenzionati anche i versamenti di assegni bancari ed assegni circolari di cui non si sa nulla; e risultando i versamenti in contanti effettivi per l'88 pari a lire 255 milioni e rotti è anche palese che si determina il prezzo della corruzione a spanne sulla base della risultante differenza aritmetica tra i redditi dichiarati ed i contanti versati proprio in quell'anno. Non significa in realtà nulla di preciso e di certo ai fini della tesi d'accusa il fatto che prima dell'88 vi sia una corrispondenza tra quanto dichiarato da Camillo Verde nella dichiarazione dei redditi e quanto accreditato sul conto 5335. Proprio siffatta risultanza può essere parimenti significativa semmai del fatto che questo conto era un conto di pertinenza esclusiva di Camillo Verde (che non è detto avesse nell'86 e nell'87 le stesse disponibilità di reddito del 1988); esattamente come afferma la difesa, precisando che la cointestazione del conto al padre rispondeva unicamente all'esigenza di estendere al figlio la valenza della convenzione di favore itt vigore per i magistrati.

Circostanza che non può essere smentita, risultando del tutto verosimile, a maggior ragione essendo risaputo che gli istituti di credito aventi filiali presso i palazzi di giustizia, prevedono convenzioni bancaria a favore dei magistrati: per esempio a Milano, oltre che a Roma. Che sul conto personale di Camillo Verde siano poi confluiti denari non più in misura corrispondente ai redditi dichiarati a partire dall'88, può anche significare che in quell'anno, o da quell'anno Camillo Verde abbia introitato redditi molto superiori che, potendolo fare, non ha inteso denunciare al fisco. Ed allora la questione è un po' più complessa di quanto risulti dalle valutazioni e dai conteggi dell'accusa, perché si deve provare sulla base di un indizio che i denari accreditati sul conto n.5335 siano quelli ricevuti in contanti da Filippo VERDE.

In altri termini deve potersi concludere con assoluta certezza, nella stessa prospettazione accusatoria, che i denari accreditati non possano provenire da fonti di reddito di Camillo Verde, giacché solo in tal caso può concludersi, almeno, che i denari in questione siano risorse proprie dell'imputato.

(...)Conclusivamente la posizione VERDE non può che definirsi con una assoluzione perché il fatto non sussiste.

L'ANOMALO BICEFALO

Lo spettacolo di **Dario Fo e Franca Rame** ritorna in edicola con **l'Unità** da mercoledì 17 marzo a € 12,90 in più

